

RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° GRADO DELLA BASILICATA PROMOSSO DA (omissis) PER IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230001075070000 EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELL'IMU ANNI D'IMPOSTA 2012-2013

PREMESSO CHE:

- con ricorso promosso alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza, la ditta (omissis), in giudizio a mezzo del difensore, dott. (omissis), presso il cui studio sito in (omissis) alla (omissis) ha eletto domicilio, con domicilio digitale (omissis) che ha proposto ricorso, notificato all'esponente e all'Agenzia delle Entrate Riscossione spa, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. n. 09220230001075070000 notificata in data 16 maggio 2023 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione spa (di seguito, per brevità, AdER) per la riscossione degli importi di cui ai presupposti avvisi di accertamento dell'I.M.U. numeri 6267, 3478, emessi dall'Ufficio per gli anni d'imposta, rispettivamente, 2012 e 2013;

- la ditta ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della pretesa tributaria dell'Ente per decadenza dell'Amministrazione comunale dal diritto di riscuotere il tributo; per omessa notifica dell'atto prodromico; per intervenuta prescrizione del credito azionato; nel merito, per infondatezza della pretesa e per difetto di motivazione della cartella di pagamento;

RITENUTI infondati i motivi di ricorso, atteso che l'iscrizione a ruolo coattivo degli Importi dovuti a titolo di IMU ed accessori è conseguita alla regolare notifica dei presupposti avvisi di accertamento del tributo e ogni atto della sequenza procedimentale è stato posto in essere dall'Ufficio Entrate Tributarie nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dalla normativa;

VALUTATA pertanto l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente, cui il ricorso è stato notificato, allo scopo di far valere le ragioni dell'Amministrazione Comunale, evidenziando la pretestuosità e l'infondatezza del ricorso promosso;

PRESO ATTO che il Sindaco, in qualità di rappresentante legale p.t. dell'Ente, ha incaricato e dato mandato alla lite al sottoscritto Dirigente e al Funzionario incaricato di E.Q. dell'Ufficio, Avv. Gerardina Mantelli, giusta disposto artt. 11, comma 3, 12 e 15 del D. Lgs. n. 546/92, articoli 34 e 61 del vigente Statuto Comunale, per la rappresentanza, la difesa e l'assistenza tecnica dell'Ente, anche disgiuntamente, nel giudizio in parola, conferendo ogni più ampia facoltà e mandato, ivi compresi quelli di transigere e conciliare;

PRESO ATTO CHE la presente determina è adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del vigente Statuto Comunale e sostituisce l'autorizzazione della Giunta;

DATO ATTO altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 29 del 31 marzo 2021, di attribuzione al sottoscritto Dirigente dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione Bilancio e partecipate;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 relativo alle funzioni ed alla responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Vigente Statuto del Comune di Potenza, in particolare l'articolo 61, comma 5, che attribuisce ai Dirigenti il potere di disporre la costituzione in giudizio dell'Ente in relazione a fatti ed atti di gestione di loro competenza;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 546/1992 in materia di rappresentanza processuale degli Enti locali;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- 1) di disporre la costituzione del Comune di Potenza, in ogni stato e grado, nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Potenza dalla ditta (*omissis*), in giudizio a mezzo del difensore, (*omissis*), per impugnazione della cartella di pagamento n. n. 09220230001075070000 notificata dalla AdER per la riscossione degli importi di cui agli avvisi di accertamento dell'I.M.U. numeri 6267, 3478, emessi dall'Ufficio per gli anni d'imposta, rispettivamente, 2012 e 2013;
- 2) di dare atto che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla costituzione in giudizio dell'Ente in quanto il contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa deve essere assolto dal soggetto proponente il ricorso, giusta disposto articolo 9 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Dirigente
Dott. VITO DI LASCIO